

Legge regionale 30 gennaio 1984 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

Art. 8

Attività di divulgazione aziendee cooperative agricole

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti, Associazioni ed Organizzazioni professionali di cui all' art. 6 della LR 26 agosto 1983, n. 75 - e con le modalità ivi previste - sovvenzioni sulle spese - comprese quelle riguardanti la gestione ordinaria - dagli stessi sostenute nell' anno 1984.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1984.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.